



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

OGGETTO: misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

RICHIAMATI:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- l'art. 73, comma 2, del citato Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove si dispone che «*Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni*»;
- l'art. 103, del citato Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, ove si dispone che «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»

DATO ATTO che gli iscritti sottoposti ai procedimenti disciplinari potrebbero presentare istanza per la conclusione, pur in presenza della sospensione dei termini, e che la funzione disciplinare deve comunque essere svolta;

DATO ATTO che questo Organo non è dotato di un Regolamento che disciplina le sedute in modalità di videoconferenza;

DATO ATTO che il presidente del Consiglio di Disciplina è altresì presidente del 1[^] Collegio di Disciplina, e che il presente provvedimento è stato emanato di concerto con i presidenti del 2[^] e 3[^] Collegio di Disciplina **Avv. Rag. Luca Tinello** e **Dott. Massimo De Lorenzo**, per quanto di loro competenza;



CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE dell'ODCEC di CATANZARO

RITENUTO di dover provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio e dei Collegi di Disciplina per le motivazioni di cui alle norme citate e per tutta la durata dell'emergenza come segue:

- la convocazione in videoconferenza delle sedute del Consiglio e dei Collegi di Disciplina sarà prerogative dei rispettivi Presidenti;
- nelle sedute del Consiglio e dei Collegi di Disciplina svolte in videoconferenza che non riguardino fasi decisorie dei procedimenti disciplinari in camera di consiglio, potrà essere ammessa la presenza di personale di segreteria o di specialisti informatici al fine di garantire il regolare svolgimento delle riunioni;
- la presenza alla seduta o alle audizioni si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- le riunioni in forma telematica avverranno mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona quindi, simultaneamente ed in tempo reale, con la possibilità di tutti i componenti, di intervenire da luoghi diversi dalla sede Istituzionale;
- si utilizzeranno programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono e con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati ma comunque idonei a garantire l'identità dei presenti collegati in videoconferenza e la sicurezza delle comunicazioni;
- le riunioni in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza e con le regole sopraindicate, potranno avvenire anche per le audizioni dei professionisti convocati in fase (pre)istruttoria o istruttoria ovvero dibattimentale e dei loro difensori nei casi di audizione istruttoria o udienze dibattimentali, a condizione che gli stessi ne facciano richiesta o ne accettino espressamente la modalità;
- tutti i partecipanti alla seduta in videoconferenza, dovranno attestare l'assenza di persone estranee nei locali ove avvenga il collegamento. Eventuali eccezioni saranno ammesse dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina che ne darà atto a verbale;
- è fatto divieto di registrare la videoconferenza con qualsiasi mezzo informatico o analogico;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dalla sede dell'Ordine, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dal Consiglio o Collegio di Disciplina;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente ed al Segretario del Consiglio o del Collegio di Disciplina, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- ai fini dell'accertamento dell'identità personale dei soggetti diversi dai Consiglieri di Disciplina, gli intervenienti invieranno preventivamente la copia informatica del proprio documento di riconoscimento mediante utilizzo di qualsiasi mezzo utile, e di tali documenti se ne darà atto a verbale al quale ne sarà altresì allegata la stampa;
- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla loro lettura e successivo deposito mediante invio con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
- la seduta è dichiarata dai Presidenti valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri di Disciplina mediante qualsiasi mezzo informatico di comunicazione, compresa la messaggistica istantanea o la condivisione in *cloud*;



CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE dell'ODCEC di CATANZARO

- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dai Presidenti, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio o dei Collegi di Disciplina;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente ha provveduto all'appello dei presenti, dandone espressamente atto a verbale;
- la seduta può prevedere la presenza di partecipanti presso la sede dell'Ordine ed in collegamento mediante videoconferenza;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello;
- il verbale della seduta sarà redatto a cura del Segretario o del Presidente e sarà sottoscritto in modalità telematica mediante apposizione della firma digitale con formato pdf PAdES ovvero successivamente sottoscritto con firma autografa dai partecipanti, nella prima riunione utile svolta senza modalità della videoconferenza.
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;

DISPONE

- L'approvazione delle misure sopra indicate per le sedute del Consiglio e dei Collegi di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro in videoconferenza;
- La pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro;
- L'invio del presente atto al Ministero vigilante, al Consiglio dell'Ordine ed all'ufficio di segreteria.

Catanzaro, 14 aprile 2020

Il presidente del Consiglio di Disciplina
Dott. Guido Boccalone

Il presidente del 1^ Collegio di Disciplina
Dott. Guido Boccalone

Il presidente del 2^ Collegio di Disciplina
Avv. Rag. Luca Tinello

Il presidente del 3^ Collegio di Disciplina
Dott. Massimo De Lorenzo

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3 C. 2 del D.Lgs. 39/93)